Orsara di Puglia - Cod. Amm. c_g125 - Prot. n. 0007700 del 11/11/2020 12:57 - PARTENZA

Comune di Orsara di Puglia

Provincia di Foggia

ORDINANZA N. 29 DEL 11.11.2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.50, comma 5, del d. Lgs. 267/2000 relativa all'emergenza COVID-19. **Divieto di circolazione per i venditori ambulanti provenienti da altri comuni.**

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito nella legge n.74/2020;

Visto il D.P.C.M. 11 giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il successivo D.P.C.M. 14 luglio 2020, che proroga le richiamate misure fino al 31 luglio 2020;

Visto il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, che detta ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», con il quale, tra l'altro, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

Visti, da ultimo, i D.P.C.M. del 13 ottobre, 18 ottobre, 24 ottobre e 3 novembre 2020, che dettano ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Richiamate

- la propria Ordinanza Sindacale n° 4 del 13.03.2020, con la quale è stato attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comune) per la gestione dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID 19;
- la successiva Ordinanza Sindacale n.6 del 28.03.2020 con la quale si è integrata la composizione della C.O.C. con gli operatori e volontari dell'Associazione di Protezione Civile E.R.A. Provinciale Foggia - Sezione Operativa di Orsara di Puglia;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia n.226 del 7.05.2020, n.234 del 14 maggio 2020, n.235 del 14.05.2020 e n.237 del 17.05.2020 e n.374 del 03.10.2020;

Considerato che i dati contenuti nell'ultimo rapporto di monitoraggio dell'emergenza epidemiologia da Covid-19, confermano la forte e continua salita della circolazione virale, con particolare riferimento al territorio della provincia di Foggia;

Considerato che la situazione in atto suggerisce l'adozione di nuove misure improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento del contagio da virus COVID-19;

Orsara di Puglia - Cod. Amm. c_g125 - Prot. n. 0007700 del 11/11/2020 12:57 - PARTENZA

Ritenuto, per quanto sopra, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, nonché di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus COVID-19, e l'esigenza di non vanificare gli sforzi sin qui compiuti, che sia necessario emanare, nell'esercizio dei poteri di cui al TUEL, provvedimenti più restrittivi rispetto alle norme nazionali e regionali sino ad oggi emanate, con effetto dal 12 novembre 2020 e fino a diversa ulteriore disposizione;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che *"1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale....."*;

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate, con decorrenza dal 12 novembre 2020 e fino a nuova disposizione, **Il divieto di ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni**;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

AVVERTE

- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge vigente in materia;

AVVISA CHE

- la presente Ordinanza ha carattere di temporaneità, di contingibilità e urgenza e, durante la sua efficacia, annulla le prescrizioni che con essa risultino incompatibili;
- resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con DPCM, Ordinanze Ministeriali e Decreti regionali.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Polizia Municipale, incaricata della esecuzione della stessa, al Comando Stazione Carabinieri di Orsara di Puglia, al Sig. Prefetto di Foggia, nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Orsara di Puglia;

AVVERTE CHE

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, 11.11.2020

IL SINDACO
Dott. Tommaso Iecce